

REGOLAMENTO (CE) N. 2565/95 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1995****relativo alla sospensione della pesca dell'ippoglosso nero da parte delle navi battenti bandiera di un Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3366/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che stabilisce, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alicutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1761/95⁽³⁾, prevede dei contingenti di ippoglosso nero per il 1995;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 2+3 da parte di navi battenti bandiera

di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 2+3 eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1995.

La pesca dell'ippoglosso nero nelle acque della zona NAFO 2+3 eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1995.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1994, pag. 60.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 1.